



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Tel: 098183078 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

- Vademecum -

Imposta di Soggiorno

Per i responsabili delle strutture ricettive

Che cos'è?

E' un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».

Il Comune di Papasidero, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 dicembre 2024, ha istituito l'Imposta di Soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Papasidero in materia di promozione turistica, fruizione dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali.

Soggetti passivi dell'imposta

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive* presenti nel territorio del Comune di Papasidero e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Papasidero.

**Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi, in esplicitazione non esaustiva ma solo a titolo indicativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Papasidero.*

L'imposta deve essere versata al gestore della struttura ricettiva presso la quale si è pernottato, nella misura delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Applicazione e misura dell'Imposta

L'imposta di soggiorno è applicata a decorrere dal 1° Gennaio 2025, per il periodo di Imposta 1° Aprile - 30 Settembre di ciascun anno.

Per l'anno 2025, è stata stabilita una tariffa unica di €. 1,00 per persona e per pernottamento fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. (misura massima stabilita dall'art. 2 del Regolamento Comunale).

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del decimo anno di età;
2. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
4. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
5. il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura;
6. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati;
7. il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con la quale l'interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione ed indicando la specifica fattispecie di esenzione cui è riconducibile la propria situazione tra quelle elencate dal precedente comma 1.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal relativo regolamento comunale. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 15 luglio ed entro il 15 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dell'Ente sul sito istituzionale www.comune.papasidero.cs.it, con segna manuale al protocollo oppure inviandola alla mail: papasiderocomune@libero.it

3. Effettuano il versamento a favore del Comune di Papisidero delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in due rate:
 - entro il 31 luglio per le somme riscosse nel periodo 1° aprile-30 giugno
 - entro il 31 ottobre per le somme incassate tra il 1° luglio ed il 30 settembre di ogni anno, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul c/c n. 11142874 intestato al Comune di Papisidero;
 - b) a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: IT 42 07601 03200 001058838820, anch'esso intestato al Comune di Papisidero.

Il versamento dovrà contenere la causale "Tassa di Soggiorno ANNO + Nome della Struttura + P.IVA/C.F. della struttura".
4. Sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) o inserendone l'importo dell'imposta nella ricevuta/fattura fiscale emessa come somma "fuori campo IVA";
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
5. Hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
6. Assumono la funzione di agenti contabili ex art.178 lett. E RD 827/24 e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina. In considerazione della limitata estensione temporale del tributo, la consegna al Comune del conto giudiziale mediante apposito modello dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

Scadenze trasmissioni dichiarazioni e versamenti anno 2025

Periodo		Scadenza versamento
I° Trimestre	(1 Aprile 2025 - 30 Giugno 2025)	15 Luglio 2025
II° Trimestre	(1 Luglio 2025 - 30 Settembre 2025)	15 Ottobre 2025

Per informazioni:

Comune di Papisidero (CS) – Area Amm.vo-Contabile

Telefono 0981/83078 (Dal lunedì al Venerdì ore 11-14)

E-mail: papasiderocomune@libero.it